

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto 1
- ★ Regolamento (CE) n. 585/96 del Consiglio, del 28 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, e il regolamento (CE) n. 934/95, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati 8
- ★ Regolamento (CE) n. 586/96 della Commissione, del 1° aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 18
- ★ Regolamento (CE) n. 587/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 19
- ★ Regolamento (CE) n. 588/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, recante deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore del pollame nel corso della settimana dall'8 al 14 aprile 1996 21
- ★ Regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare 22

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 590/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, recante deroga al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine	27
Regolamento (CE) n. 591/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo	28
★ Regolamento (CE) n. 592/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	31
★ Regolamento (CE) n. 593/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 1996 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 417/96 per la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria	32
Regolamento (CE) n. 594/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele	33
Regolamento (CE) n. 595/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco	35
★ Regolamento (CE) n. 596/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che rettifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	37
Regolamento (CE) n. 597/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	39
Regolamento (CE) n. 598/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	42
Regolamento (CE) n. 599/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	44

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/252/CE:

★ Decisione della Commissione, del 1° marzo 1996, che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia	46
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 584/96 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1996

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2318/95⁽³⁾, in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio», la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia.

Con il regolamento (CE) n. 149/96⁽⁴⁾, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi, che scade il 4 aprile 1996.

- (2) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione. Alcune parti hanno inoltre reso note per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze provvisorie.

- (3) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione di tali elementi.

- (4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate e debitamente prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive della Commissione.

- (5) A causa della complessità dell'inchiesta e dell'ingente volume di dati e di osservazioni comunicati dalle parti interessate, nonché delle numerose richieste di proroga dei termini, che sono state accolte dalla Commissione quando erano sufficientemente giustificate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine specificato nell'articolo 7, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Dopo aver escluso dal procedimento gli accessori per tubi di acciaio inossidabile, per i motivi esposti nei punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvi-

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 1.

sorio, la Commissione ha stabilito, ai fini delle risultanze preliminari, che tutti gli altri accessori per tubi d'acciaio originari dei paesi esportatori interessati erano identici o estremamente simili a quelli prodotti e venduti nella Comunità e che pertanto dovevano essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (7) I due esportatori cinesi che hanno collaborato e un importatore indipendente del prodotto cinese (in appresso denominato «le parti della Repubblica popolare cinese») hanno affermato che gli accessori per tubi originari della Cina, a causa della qualità inferiore, non erano prodotti simili a quelli fabbricati nella Comunità. È stato inoltre affermato che i prodotti cinesi avevano applicazioni limitate, poiché erano spesso rifiutati dai clienti e in alcuni casi dovevano essere sottoposti a un nuovo trattamento prima della rivendita.
- (8) Riguardo a queste argomentazioni, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che, nonostante alcune differenze qualitative tra i prodotti cinesi e quelli comunitari, tutti gli accessori in questione erano fabbricati praticamente con la stessa tecnologia di produzione e in conformità delle norme e delle specifiche riconosciute a livello internazionale e di conseguenza erano prodotti simili in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. È stato inoltre stabilito che gli accessori cinesi sono commercializzati attraverso canali di distribuzione analoghi, hanno applicazioni e impieghi di base identici e sono in gran parte intercambiabili con gli accessori venduti nella Comunità da altri operatori. L'inchiesta ha quindi messo in evidenza che gli accessori cinesi sono in concorrenza con quelli importati nella Comunità dalla Croazia e dalla Thailandia, nonché con gli accessori fabbricati e venduti dall'industria comunitaria. Le stesse osservazioni valgono per gli accessori rivenduti dopo essere stati sottoposti a un nuovo trattamento. Sono pertanto respinte le argomentazioni delle parti della Repubblica popolare cinese sulle questioni inerenti al prodotto simile.
- (9) Poiché le altre parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 7-12 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale

a) Scelta del paese analogo

- (10) Un esportatore cinese che ha collaborato ha contestato la scelta della Thailandia come paese analogo

ad economia di mercato, sostenendo che i costi di produzione degli accessori per tubi in Thailandia e nella Repubblica popolare cinese non erano comparabili. È stato affermato che la Thailandia non aveva una produzione nazionale di tubi d'acciaio, che costituiscono la materia prima principale per la fabbricazione degli accessori in questione e che pertanto doveva ricorrere ai tubi d'acciaio importati. La Cina disponeva invece di una grande capacità e aveva una considerevole produzione di tubi d'acciaio e quindi, secondo l'esportatore, i costi dei fattori produttivi sostenuti dai produttori cinesi di accessori per le materie prime principali erano sensibilmente inferiori a quelli dei produttori thailandesi.

- (11) In primo luogo occorre rilevare che l'esportatore cinese non ha presentato elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Inoltre tanto l'esportatore in questione, quanto le altre parti interessate non hanno presentato proposte in merito alla scelta di un paese analogo più adatto.
- (12) Va inoltre osservato che la Repubblica popolare cinese non è un paese retto da un'economia di mercato, poiché i mezzi di produzione, interamente o in parte, sono di proprietà dello Stato oppure sono sottoposti al suo controllo. A causa della partecipazione dello Stato dell'attività economica non è possibile stabilire prezzi e costi interni attendibili e quindi determinare un valore normale in funzione di tali elementi.
- (13) Per quanto riguarda in particolare la determinazione del valore normale in Thailandia, la Commissione, ai fini delle risultanze provvisorie, ha già tenuto conto della situazione particolare dei produttori thailandesi relativamente all'approvvigionamento di tubi d'acciaio utilizzati come materia prima per la fabbricazione degli accessori in questione. Infatti, in mancanza di una produzione locale di tubi d'acciaio, i produttori thailandesi hanno importato tutti i tubi utilizzati come materie prime, che sono stati acquistati ai prezzi vigenti sul mercato mondiale. Dal controllo in loco è risultato che tutti i tubi d'acciaio importati erano soggetti ad oneri all'importazione e a imposte indirette. È stato tuttavia riscontrato che detti oneri erano rimborsati quando i tubi erano esportati nella Comunità. Ai fini di un equo confronto e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, dal valore normale relativo alla Thailandia è stato dedotto un importo corrispondente agli oneri all'importazione e alle imposte indirette riscossi sui tubi d'acciaio utilizzati per la fabbricazione degli accessori in questione venduti sul mercato interno.

b) Risultanze definitive sul valore normale

- (14) Poiché le altre parti non hanno presentato nuovi elementi di prova dopo l'imposizione del dazio

provvisorio, le risultanze sul valore normale relative a tutti i paesi esportatori ed esposte nei punti 13-27 del regolamento sul dazio provvisorio sono confermate a titolo definitivo.

2. Prezzo all'esportazione

- (15) In mancanza di nuove argomentazioni pertinenti, i prezzi all'esportazione relativi a tutti i produttori ed esportatori dei paesi interessati, determinati con il metodo specificato nei punti 28-31 del regolamento provvisorio, sono confermati a titolo definitivo.

3. Confronto

- (16) I valori normali, per ciascun tipo di prodotto, sono stati confrontati a livello franco fabbrica con il prezzo all'esportazione del tipo corrispondente allo stesso stadio commerciale, in base alla media ponderata per tutto il periodo dell'inchiesta. Sono stati applicati adeguamenti, secondo il caso, in considerazione delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, comprendenti oneri all'importazione e imposte indirette, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, nonché imballaggio, modi di pagamento e remunerazioni dei venditori. Poiché non sono state comunicate nuove informazioni, sono confermate le risultanze e le conclusioni esposte nel punto 32 del regolamento sul dazio provvisorio.

4. Margine di dumping

- (17) Le medie ponderate dei margini di dumping definitivamente stabiliti per i paesi e le società in questione, espresse in percentuale dei prezzi CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Repubblica popolare cinese:	58,6 %
Croazia:	58,6 %
Thailandia	
— Awaji:	39,5 %
— Benkan:	51,3 %
— TTU:	63,4 %

- (18) Per quanto riguarda i margini di dumping relativi ai produttori e agli esportatori dei paesi interessati che non hanno collaborato al procedimento, in mancanza di nuove argomentazioni è confermata la conclusione di cui al punto 36 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo la quale occorre applicare il margine di dumping massimo riscontrato nei confronti di un esportatore dello stesso paese.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (19) Le parti della Repubblica popolare cinese hanno contestato le risultanze della Commissione di cui al

punto 40 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo le quali i produttori denunziati rappresentavano una proporzione notevole della produzione comunitaria complessiva degli accessori in questione e quindi costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato affermato, in particolare, che dopo l'esclusione degli accessori di acciaio inossidabile e di un produttore italiano dall'ambito del procedimento, i restanti produttori non potevano essere considerati sufficientemente rappresentativi dell'industria comunitaria. Le parti della Repubblica popolare cinese hanno inoltre sostenuto che i prodotti venduti dai produttori denunziati comprendevano quantitativi considerevoli di accessori da essi acquistati presso altri produttori.

- (20) Riguardo alla prima argomentazione, l'inchiesta ha messo in evidenza che gli accessori di acciaio inossidabile rappresentavano una proporzione molto limitata, in quanto non superavano l'1 % della produzione complessiva dei produttori denunziati.

- (21) Riguardo all'esclusione di un produttore denunziante, è confermato che il produttore italiano TECTUBI citato nel punto 5 del regolamento sul dazio provvisorio ha ritirato il proprio sostegno alla denuncia, poiché i prodotti da esso fabbricati non rientravano nel campo d'applicazione dell'inchiesta e non erano importati nella Comunità dai paesi esportatori in questione. La Commissione, per stabilire se la produzione dei cinque produttori restanti costituisse una proporzione notevole della produzione comunitaria complessiva, non aveva comunque tenuto conto della produzione della società italiana. I produttori restanti che sostenevano la denuncia e che hanno collaborato rappresentavano l'85 % della produzione comunitaria complessiva degli accessori in questione nel periodo dell'inchiesta.

- (22) Riguardo all'acquisto di alcuni tipi di accessori da parte dei produttori denunziati, occorre ricordare che quasi tutti i produttori di questo settore industriale ricorrevano in parte all'acquisto di alcuni tipi di accessori, per i motivi esposti nel punto 38 del regolamento sul dazio provvisorio. A questo proposito è risultato dall'inchiesta che i quantitativi di accessori acquistati per la rivendita da ciascun produttore denunziante erano inferiori al 5 % della produzione complessiva dei prodotti in questione. Queste pratiche corrispondevano chiaramente al normale comportamento dei produttori che dovevano integrare la gamma dei prodotti da essi fabbricati con alcune importazioni per soddisfare le esigenze dei clienti e rimanere competitivi sul mercato comunitario.

- (23) Alla luce di quanto precede, sono confermate le risultanze relative alla definizione di industria comunitaria esposte nei punti 37-40 del regolamento sul dazio provvisorio.

F. PREGIUDIZIO**1. Cumulo delle importazioni oggetto di dumping**

- (24) Le parti della Repubblica popolare cinese hanno contestato le risultanze della Commissione sul cumulo delle importazioni oggetto di dumping e hanno affermato che, essendo di qualità inferiore, gli accessori originari della Cina non erano in concorrenza sul mercato della Comunità con i prodotti fabbricati dai produttori comunitari, né con quelli importati dalla Croazia e dalla Thailandia. La prima parte dell'argomentazione è già stata esaminata nei punti 7-8.
- (25) Nel corso dell'inchiesta è stato riscontrato che i prodotti in questione importati dalla Repubblica popolare cinese, dalla Croazia e dalla Thailandia erano, per tipo e dimensioni, simili sotto tutti gli aspetti e intercambiabili e che erano commercializzati in un periodo comparabile e con politiche commerciali analoghe. I volumi delle importazioni da ciascun paese nel periodo in esame erano significativi e le tendenze dei prezzi erano simili.
- (26) In tali circostanze e in mancanza di nuove informazioni pertinenti, sono confermate le conclusioni relative al cumulo delle importazioni oggetto di dumping esposte nei punti 41-44 del regolamento sul dazio provvisorio.

2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (27) È stato stabilito che nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi esportatori interessati erano sensibilmente inferiori ai prezzi applicati dai produttori comunitari sul mercato della Comunità. I prezzi degli esportatori interessati sono stati confrontati con i prezzi di vendita applicati dai produttori denunziati sul mercato della Comunità, per ogni tipo di prodotto e in base alla media ponderata dei prezzi allo stesso stadio commerciale.
- (28) Le parti della Repubblica popolare cinese hanno chiesto adeguamenti per tener conto di differenze quantitative tra i prodotti esportati nella Comunità e quelli venduti dai produttori denunziati.
- (29) Occorre precisare che, come risulta dal punto 50 del regolamento sul dazio provvisorio, i prezzi all'importazione, ai fini di un equo confronto ad uno stadio commerciale comparabile, sono stati adeguati per tener conto del margine dell'importatore, che è stato stabilito al 12 % per il prodotto importato dalla Croazia e dalla Thailandia. Per quanto riguarda il prodotto cinese, tuttavia, è stato applicato un adeguamento supplementare del 7 % per le differenze qualitative, stimato in base agli elementi di prova comunicati riguardo ai costi del nuovo trattamento degli accessori respinti dai clienti; si era già tenuto conto di questo adeguamento per la determinazione dei margini di sottoquotazione di cui al punto 51 del regolamento sul dazio provvisorio.
- (30) La richiesta delle parti della Repubblica popolare cinese è stata quindi respinta e sono confermati i

margini di sottoquotazione dei prezzi stabiliti a titolo provvisorio per tutti i paesi esportatori.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- (31) Le parti della Repubblica popolare cinese hanno affermato che i produttori comunitari nel periodo 1990-1992 hanno realizzato profitti e pertanto non hanno subito pregiudizio.
- (32) A questo proposito l'inchiesta ha messo in evidenza che tutti i produttori interessati realizzavano profitti insufficienti oppure avevano subito il calo della redditività o perdite ricorrenti e che queste tendenze si erano accentuate nel periodo dell'inchiesta.

4. Conclusioni definitive in materia di pregiudizio

- (33) In considerazione di quanto precede e in mancanza di altre argomentazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 59 e 60 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo le quali l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (34) Nel regolamento sul dazio provvisorio la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dai paesi esportatori in questione hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, in considerazione del fatto che i produttori comunitari hanno perso l'11,5 % della quota di mercato comunitario tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata dell'11,8 %. Inoltre, quasi tutti gli indicatori economici dell'industria comunitaria erano negativi e appariva evidente la coincidenza tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping, realizzate a prezzi eccessivamente bassi e inferiori a quelli dei produttori comunitari e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.
- (35) Le parti della Repubblica popolare cinese hanno affermato che gli accessori importati dalla Cina non potevano causare pregiudizio all'industria comunitaria poiché, essendo di qualità inferiore, non erano prodotti simili ai sensi del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato inoltre affermato che, ai fini della trasmissione del pregiudizio, si sarebbe dovuto prendere in considerazione l'aumento significativo delle importazioni di alcuni accessori da altri paesi terzi non soggetti al presente procedimento, quali l'Austria (all'epoca paese terzo) e la Svizzera.
- (36) Riguardo alla prima argomentazione, gli accessori di origine cinese e quelli fabbricati e venduti nella Comunità devono essere considerati prodotti simili, come è stato definitivamente stabilito nei punti 6-9. Questa argomentazione deve quindi essere respinta.

(37) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa all'aumento di alcune importazioni dall'Austria e dalla Svizzera, nel periodo dell'inchiesta è stato accertato che le importazioni complessive degli accessori in questione dalla Svizzera sono diminuite da 2 813 tonnellate nel 1989 a 2 153 tonnellate nel 1993, mentre le importazioni dei prodotti originari dell'Austria sono rimaste relativamente stabili a 6 251 tonnellate nel 1989 e a 6 641 tonnellate nel 1993. Rispetto all'andamento delle importazioni dai paesi suddetti, le importazioni dalla Cina sono passate da 451 tonnellate nel 1989 a 4 146 tonnellate nel 1993, con un aumento dell'800 %.

(38) Inoltre, secondo i dati Eurostat, i prezzi medi delle importazioni del prodotto simile dalla Svizzera, dall'Austria e dalla maggior parte degli altri paesi terzi non soggetti al procedimento erano nettamente superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping e non sono stati accertati elementi da cui risultasse che le importazioni in questione fossero oggetto di dumping. Appare quindi improbabile che le importazioni da altri paesi terzi abbiano causato pregiudizio all'industria comunitaria. Anche se tali importazioni avessero contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, appare comunque incontestabile che le importazioni dai tre paesi esportatori soggetti al procedimento, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Sono pertanto confermate le risultanze preliminari sulla causa del pregiudizio di cui i punti 61-69 del regolamento sul dazio provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(39) Come si afferma nel punto 70 del regolamento sul dazio provvisorio, nella valutazione dell'interesse della Comunità va considerata con particolare attenzione l'esigenza di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dal dumping causa del pregiudizio e di ripristinare una situazione di concorrenza effettiva. Nei punti 71-75 del regolamento sul dazio provvisorio la Commissione, ai fini delle risultanze provvisorie, ha concluso che, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88, era nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping provvisorie.

(40) Le parti della Repubblica popolare cinese hanno sostenuto che l'adozione di misure antidumping era contraria all'interesse dell'industria comunitaria che utilizzava i prodotti in questione. Questa affermazione non era sostenuta da elementi di prova pertinenti. Inoltre, dopo l'imposizione dei dazi antidumping provvisori, non sono state ricevute osservazioni da parte degli utilizzatori dei prodotti in questione importati dalla Cina, dalla Croazia e dalla Thailandia.

(41) In mancanza di nuove argomentazioni sufficientemente documentate, è confermata la conclusione esposta nel punto 75 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo la quale è nell'interesse della

Comunità istituire misure antidumping provvisorie per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in questione.

I. IMPEGNO

(42) Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi, il produttore croato e i tre produttori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno offerto impegni relativi alle rispettive esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità. Dopo aver esaminato le offerte, la Commissione ha concluso che gli impegni erano accettabili in quanto avrebbero eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 e potevano essere adeguatamente controllati.

(43) La Commissione ha consultato il comitato consultivo in merito all'accettazione degli impegni e, dato che sono state fatte obiezioni, ha inviato una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni. In conformità dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, gli impegni offerti sono stati accettati con la decisione 96/252/CE della Commissione⁽¹⁾.

(44) Nonostante l'accettazione degli impegni offerti dagli esportatori della Croazia e della Thailandia, occorre imporre un dazio antidumping residuo sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Croazia e della Thailandia per consolidare gli impegni e per evitarne l'elusione.

(45) Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, i due esportatori che hanno collaborato hanno informato la Commissione, dopo la comunicazione delle risultanze definitive, della loro intenzione di presentare un'offerta di impegno sostenuta, secondo quanto affermavano, da un'offerta delle autorità cinesi responsabili (MOFTEC) relativa al controllo delle esportazioni in questione nella Comunità. La Commissione non ha tuttavia ricevuto alcuna offerta concreta da parte degli esportatori cinesi, né alcuna proposta delle autorità cinesi sull'istituzione di un sistema di controllo delle esportazioni.

In tali circostanze è stato concluso che dovevano essere istituite misure definitive nei confronti della Repubblica popolare cinese, in forma di dazi antidumping ad valorem.

J. DAZIO

(46) Le misure provvisorie erano in forma di dazi ad valorem. Per ciascun paese esportatore i dazi sono stati imposti in applicazione del principio del dazio inferiore, con aliquote determinate in base al margine di eliminazione del pregiudizio oppure al

⁽¹⁾ Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

marginie di dumping accertato. Quando il margine del pregiudizio era inferiore al margine di dumping corrispondente, il dazio è stato stabilito in base al margine di pregiudizio. In tutti gli altri casi il dazio provvisorio era pari al margine di dumping. Poiché le conclusioni in materia di dumping e di pregiudizio sono rimaste invariate, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai punti 76-82 del regolamento sul dazio provvisorio.

- (47) Per gli esportatori di ciascun paese interessato che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, in mancanza di osservazioni sul metodo esposto nel punto 81 del regolamento sul dazio provvisorio, si applica il livello massimo del dazio stabilito nei confronti di un esportatore dello stesso paese.
- (48) Per i motivi esposti nel punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio, è stato stabilito un unico dazio per tutti i produttori ed esportatori interessati della Repubblica popolare cinese.
- (49) Alla luce di tali elementi, appare opportuno applicare i seguenti dazi antidumping definitivi, in forma di dazi ad valorem:

	<i>Aliquota del dazio</i>
— Repubblica popolare cinese:	58,6 %
— Croazia:	38,4 %
— Thailandia:	58,9 %

Il dazio non si applica alle importazioni dei prodotti in questione fabbricati ed esportati nella Comunità dagli esportatori croati e thailandesi i cui impegni sono stati accettati.

K. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (50) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio per tutte le società vengano definitivamente riscossi per intero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori

fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati nei codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11*90), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19*90), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30*91) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90*91) e originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Repubblica popolare cinese	58,6 %	—
Croazia	38,4 %	8881
Thailandia	58,9 %	8851

sono eccentuate le importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, i cui impegni sono stati accettati:

- Croazia (codice addizionale Taric 8880):
- Zeljezara Sisak, Zagreb,
- Thailandia (codice addizionale Taric 8850):
- Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn,
 - Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn,
 - TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 2318/95 sono effettivamente riscossi per intero.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

REGOLAMENTO (CE) N. 585/96 DEL CONSIGLIO
del 28 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, e il regolamento (CE) n. 934/95, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1981/94⁽¹⁾ si aprono contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Israele;

considerando che nell'allegato II del regolamento (CE) n. 934/95⁽²⁾ si stabiliscono quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari di Israele;

considerando che, in attesa che entri in vigore l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, il 18 dicembre 1995 è stato firmato un accordo interinale tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, sul commercio e sulle misure di accompagnamento, entrato in vigore il 1° gennaio 1996; che il protocollo n. 1 e l'allegato VI del suddetto accordo interinale, relativi al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari d'Israele, prevedono, per determinati prodotti, l'apertura di contingenti tariffari o la fissazione di quantitativi di riferimento;

considerando che occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 per quanto

riguarda i prodotti originari di Israele; che, per alcuni prodotti, gli importi dei contingenti tariffari sono aumentati ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000, in ragione di quattro quote uguali al 3 % di detti importi; che la Comunità ha accettato, nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Israele riguardante l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round che figurano nell'atto finale del suddetto accordo euro-mediterraneo, di garantire a Israele l'importazione di 200 000 tonnellate di arance a un prezzo d'entrata ridotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1981/94, riguardante Israele, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

All'allegato II del regolamento (CE) n. 934/95, i quantitativi di riferimento per i prodotti originari di Israele sono sostituiti dai quantitativi di riferimento di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLO

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3057/95 (GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU n. L 96 del 28. 4. 1995, pag. 6.

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

ISRAELE

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingenziale (1)	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, freschi	19 500	esenzione	0
09.1341	ex 0603 10 69	10 30	Altri fiori e boccioli di fiori, freschi: — dal 1° gennaio al 15 aprile 1996 — dal 1° novembre al 15 aprile degli anni successivi	3 180 5 000	esenzione	0
09.1351	0603 90		Fiori essiccati	100	esenzione	0
09.1309	ex 0701 90 51	15	Patate di primizia: — dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 — dal 1° gennaio al 31 marzo degli anni successivi	20 000 20 600 21 200 21 800 22 400	esenzione	0
09.1342	0702 00		Pomodori, freschi o refrigerati	1 000	esenzione	0
09.1335	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	20 30 92 93 52 53 54	Cipolle, fresche o refrigerate: — dal 15 febbraio al 15 maggio Cipolle selvatiche, della specie <i>Muscari comosum</i> : — dal 15 febbraio al 15 maggio	13 400	esenzione	60
09.1311	ex 0704 90 90	92 94 95	Cavoli cinesi: — dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 — dal 1° novembre 1996 al 31 marzo 1997 — dal 1° novembre 1997 al 31 marzo 1998 — dal 1° novembre 1998 al 31 marzo 1999 — dal 1° novembre al 31 marzo degli anni successivi	600 1 030 1 060 1 090 1 120	esenzione	0
09.1313	0705 11 05 ex 0705 11 10 0705 11 80	35 39	Lattughe a cappuccio: — dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 — dal 1° novembre 1996 al 31 marzo 1997 — dal 1° novembre 1997 al 31 marzo 1998 — dal 1° novembre 1998 al 31 marzo 1999 — dal 1° novembre al 31 marzo degli anni successivi	180 309 318 327 336	esenzione	0
09.1317	ex 0706 10 00	11 14	Carote: — dal 1° gennaio al 30 aprile 1996 — dal 1° gennaio al 30 aprile 1997 — dal 1° gennaio al 30 aprile 1998 — dal 1° gennaio al 30 aprile 1999 — dal 1° gennaio al 30 aprile degli anni successivi	6 100 6 283 6 466 6 649 6 832	esenzione	40

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingentale ⁽¹⁾	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1321	ex 0709 40 00	13 14	Sedani in ramo: — dal 1° gennaio al 30 aprile	13 000	esenzione	50
09.1303	0709 60 10		Peperoni dolci o peperoni	8 900	esenzione	40
09.1343	0709 90 90 0810 90 85		Altra frutta e altri ortaggi o legumi: — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 — dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi	2 000 2 060 2 120 2 180 2 240	esenzione	0
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granturco dolce, congelato: — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 — dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi	9 275 9 940 10 600	70 % dell'elemento agricolo	0
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00		Granturco dolce, non congelato: — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 — dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi	4 725 5 060 5 400	70 % dell'elemento agricolo	0
09.1344	0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90		Pomodori secchi Carote secche Altri legumi secchi	100	esenzione	0
09.1323	0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 33 0805 10 35 0805 10 37 0805 10 38 0805 10 39 0805 10 42 0805 10 44 0805 10 46 0805 10 51 0805 10 55 0805 10 59 0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69 ex 0805 10 82 ex 0805 10 84 ex 0805 10 86	10 11 13 17 10	Arance fresche	290 000	esenzione ⁽²⁾	60

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingente (*)	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1325	ex 0805 20 11	11	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	21 000	esenzione	60
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				
	ex 0805 20 13	11				
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				
	ex 0805 20 15	11				
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				
	ex 0805 20 17	11				
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				
	ex 0805 20 19	01				
		03				
		05				
		07				
		09				
		11				
		13				
		15				
		23				
		25				
		33				
		35				
		43				
		45				
		53				
	ex 0805 20 21	13				
		21				
		31				
	51					
	71					
ex 0805 20 23	13					
	21					
	31					
	51					
	71					
ex 0805 20 25	13					
	21					
	31					
	51					
	71					

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingentale (*)	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)					
09.1325 (seguito)	ex 0805 20 27	13									
		21									
		31									
		51									
		71									
	ex 0805 20 29	12									
		14									
		21									
		23									
		31									
		51									
		71									
		91									
	ex 0805 20 31	11									
		21									
		31									
		41									
		51									
	ex 0805 20 33	61									
		11									
		21									
		31									
		41									
	ex 0805 20 35	51									
		61									
		11									
		21									
		31									
	ex 0805 20 37	41									
		51									
		61									
		11									
		21									
	ex 0805 20 39	31									
		41									
		51									
		61									
		11									
	09.1345	ex 0805 20 21					21	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi: — dal 15 marzo al 30 settembre	14 000	esenzione	0
							31				
51											
ex 0805 20 23		21									
		31									
		51									
ex 0805 20 25		21									
		31									
		51									
ex 0805 20 27		21									
		31									
		51									

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingentale (1)	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1345 (seguito)	ex 0805 20 29	21 23 31 51 71				
09.1315	ex 0805 30 20 ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	11 15 21 25 31 35 41 45 51 55 61 65 12 16 22 26 32 36 42 46 52 56 62 66 11 21 31 41 51 61	limoni freschi	7 700	esenzione	40
09.1346	ex 0805 30 90	11 19	Limette, fresche	1 000	esenzione	0
09.1327	ex 0807 11 00	20 30	Cocomeri: — dal 1° aprile al 15 giugno	9 400	esenzione	50
09.1329	ex 0807 19 00	13 14 20 33 34 40 71 79	Meloni: — dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo	11 400	esenzione	50

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingente ⁽¹⁾	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1359	1905		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	3 200	70 % dell'elemento agricolo	0
09.1307	2002 10 10		Pomodori pelati	3 500	esenzione	30
09.1348	2004 90 98		Altri ortaggi o legumi, congelati	1 000	esenzione	0
09.1349	ex 2008 40 71 ex 2008 50 71 ex 2008 70 71 ex 2008 92 74 ex 2008 92 78 ex 2008 99 68	10 10 10 13 30 30	Fette di pere fritte nell'olio Fette di albicocche fritte nell'olio Fette di pesche fritte nell'olio Miscugli di fette di frutta, fritte nell'olio Miscugli di fette di frutta, fritte nell'olio Fette di mele, fritte nell'olio	100	esenzione	0
09.1301	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta di alcole o di zucchero	180	esenzione	0
09.1350	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta	250	esenzione	0
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia	92 600	esenzione	70
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 10 91 10 10 10 10	di cui: succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l	22 400	esenzione	70

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingentale ⁽¹⁾	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1319	2009 50		Succhi di pomodoro	10 200	esenzione	60
09.1352	2204 21 10 ex 2204 21 79 ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 83 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 84 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99	79 80 79 80 10 79 80 10 79 80 10 80 80 10 80 10 80	Altri vini	1 610 hl	0	0

⁽¹⁾ L'esenzione o la riduzione si applica solo al dazio ad valorem, fatta eccezione per i prodotti dal numero d'ordine 09.1352 al 09.1359.

⁽²⁾ Nel quadro di un contingente di 200 000 tonnellate (n. d'ordine 09.1324), per il periodo che va dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996 il prezzo d'entrata a partire dal quale il dazio specifico supplementare previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità in sede di OMC è ridotto a 0 è pari a 275 ECU/tonnellata.

Se il prezzo d'entrata di un lotto è inferiore del 2, del 4, del 6 o dell'8 % al prezzo d'entrata di 275 ECU/t, il dazio doganale specifico è pari, rispettivamente, al 2, al 4, al 6 o all'8 % di detto prezzo d'entrata.

Se il prezzo d'entrata di un lotto è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata di 275 ECU/t, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

ALLEGATO II

Quantitativi di riferimento per i prodotti originari di Israele

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazioni delle merci	Periodo	Origine	Quantità di riferimento (in tonnellate)
18.0060	ex 0709 30 00	10 20 30 60	Melanzane	dall'1. 12 al 30. 4 dell'anno seguente	Israele	1 140
18.0120	0804 40		Avocadi	dall'1. 1 al 31. 12	Israele	37 200
18.0130	ex 0806 10 29	46 50 60 70	Uve fresche da tavola	dal 15. 5 al 14. 7	Israele	2 280
18.0150	ex 0810 50 00	10	Kiwi	dall'1. 1 al 30. 4	Israele	240
18.0160	ex 0812 90 95	11 20	Altri agrumi, tritati, provvisoriamente conservati	dall'1. 1 al 31. 12	Israele	1 320
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1. 1 al 31. 12	Israele	16 440
18.0215	ex 2008 30 79	10	Pompelmi e pomeli, non in segmenti	dall'1. 1 al 31. 12	Israele	2 400
18.0220	ex 2008 30 91	11 12 13 19 91 92	Segmenti di pompelmi e di pomeli Pompelmi e pomeli, altro che segmenti Polpe di agrumi Agrumi finemente tritati	dall'1. 1 al 31. 12	Israele	3 480
18.0225	ex 2008 30 99	11	Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1. 1 al 31. 12	Israele	5 000
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmi e di pomeli	dall'1. 1 al 31. 12	Israele	34 440

REGOLAMENTO (CE) N. 586/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il secondo comma della nota complementare 1 del capitolo 61 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal seguente:

«A tal fine:

- la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,
- è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.»

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 344/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è necessario chiarire i termini «pullover» e «gilè» che figurano nella nota 3b) del capitolo 61 della nomenclatura combinata; che è necessario a tal fine completare la nota complementare 1 del capitolo 61 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;

considerando che la sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale non ha formulato pareri nel termine stabilito dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 587/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- 1) Ogni giorno lavorativo entro le ore 18.00:
 - a) — le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (*), oppure
 - eventualmente, l'assenza di domande di titolo;
 - b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1466/95, indicando la data limite per partecipare alla gara nonché le quantità di prodotti su cui verte il bando di gara;
 - c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati i titoli di cui alla lettera b), indicando l'organismo che ha indetto la gara nonché la data e il quantitativo del titolo provvisorio.
- 2) Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese precedente:
 - a) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali le domande di titolo sono state annullate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), secondo comma del regolamento (CE) n. 1466/95, indicando il tasso della restituzione;
 - b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati resi titoli in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (**), indicando il tasso della restituzione;

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/95⁽⁴⁾, ha stabilito quali informazioni sulla gestione del mercato dei prodotti lattiero-caseari devono essere comunicate regolarmente alla Commissione; che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round richiede, per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo, la trasmissione di informazioni supplementari o più dettagliate per quanto riguarda le esportazioni, in particolare in merito alle domande di titolo e alla loro utilizzazione dopo il mese di luglio 1995; che dall'esperienza acquisita risulta che alcune disposizioni sulle informazioni supplementari sono state diversamente interpretate dagli Stati membri; che è quindi opportuno precisarle;

considerando che il regolamento (CE) n. 398/96 della Commissione⁽⁵⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽⁶⁾, stabilisce modalità particolari per le esportazioni di formaggi verso il Canada; che è opportuno prevedere la trasmissione delle informazioni ad esse attinenti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 12.

(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1996, pag. 26.

(6) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

- c) le quantità per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, non esportate dopo la scadenza della validità dei relativi titoli, distinguendo i titoli definitivi rilasciati a norma dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 e il tasso della restituzione corrispondente;
- d) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali è stato accettato un cambiamento del codice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1466/95;
- e) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati rilasciati i titoli definitivi ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95.
- 3) Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n-2:
- a) le quantità, per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per le quali sono state espletate le formalità di esportazione, con o senza restituzioni;
- b) le quantità, per codice di nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali la designazione è stata modificata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95, precisando se è stato applicato il disposto della lettera a) o della lettera b);
- c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3 del

regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (**), nonché le differenze tra la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente versata.

- 4) L'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana, per la settimana precedente, le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati chiesti titoli di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1466/95, precisando:
- i) le quantità con domanda di restituzione,
- ii) le quantità senza domanda di restituzione.
- 5) I dati di cui al punto 1, lettere a) e b) sono comunicate per mezzo del sistema IDES e gli altri dati a mezzo telefax o telex.

(*) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(**) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(***) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni già effettuate a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 210/69, siano completate anteriormente al 1° luglio 1996 con le informazioni supplementari di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 588/96 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1996****recante deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore del pollame nel corso della settimana dall'8 al 14 aprile 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 12,considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/96⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti del settore del pollame il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, purché nel frattempo non siano state adottate dalla Commissione misure particolari; che nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996 vi saranno problemi di carattere amministrativo che

rendono necessario rinviare a mercoledì 10 aprile 1996 il termine per il rilascio dei titoli chiesti nel corso di tale settimana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1372/95, i titoli ivi contemplati chiesti nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996, sono rilasciati mercoledì 10 aprile 1996, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure particolari previste all'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 589/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la decisione n. 6/95 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 1995, relativa alle misure transitorie in vigore dal 1° gennaio 1996⁽³⁾, in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando che nel quadro della revisione intermedia della quarta convenzione ACP-CE del regime applicabile alle importazioni di carni bovine originarie di alcuni Stati ACP, la riduzione del dazio doganale specifico di cui al protocollo n. 7 allegato alla convenzione è stata portata dal 90 al 92 %; che per quanto riguarda la Namibia i quantitativi che beneficiano del regime specifico d'importazione sono stati fissati a 13 000 t; che tali modifiche del regime costituiscono impegni chiari e incondizionati;

considerando che, con decisione n. 6/95, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato, quali misure transitorie applicabili fino all'entrata in vigore dell'accordo recante modifica della convenzione di Lomé, le disposizioni necessarie per un'applicazione anticipata di alcune di queste modifiche della convenzione; che, secondo quanto stabilito nella decisione citata, le disposizioni relative alle carni bovine sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione delle misure summenzionate; che è opportuno fondere in un unico regolamento della Commissione tutte le disposizioni concernenti il regime applicabile all'importazione delle carni bovine ACP, in particolare quelle relative alla domanda e al rilascio di titoli d'importazione, e abrogare il regolamento (CE) n. 1636/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura

concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine occorre stabilire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 715/90, espressi in tonnellate di carne disossata.

Per la Namibia i titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite di un quantitativo annuo di 13 000 t.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

- 130 kg di carne non disossata,
- 260 kg di animali vivi della specie bovina,
- 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

Articolo 2

1. L'aliquota specifica del dazio doganale fissata nella tariffa doganale comune è ridotta del 92 % per i prodotti elencati all'allegato I e importati ai sensi del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 3

1. Per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali ad valorem, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 715/90, e che beneficiano di una diminuzione dell'aliquota specifica dei dazi doganali fissata nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) alla voce «note» e nella casella 24, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

- Producto ACP — Reglamentos (CEE) n° 715/90 y (CE) n° 589/96
- AVS-produkt — forordning (EØF) nr. 715/90 og (EF) nr. 589/96
- AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EWG) Nr. 715/90 und (EG) Nr. 589/96
- Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και (ΕΚ) αριθ. 589/96
- ACP product — Regulations (EEC) No 715/90 and (EC) No 589/96
- Produit ACP — règlements (CEE) n° 715/90 et (CE) n° 589/96
- Prodotto ACP — regolamenti (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 589/96
- ACS-produkt — Verordningen (EEG) nr. 715/90 en (EG) nr. 589/96
- Prodotto ACP — Reglamentos (CEE) n° 715/90 e (CE) n° 589/96
- AKT-tuote — asetus (ETY) N:o 715/90 ja (EY) N:o 589/96
- AVS-produkt — förordning (EEG) nr 715/90 och (EG) nr 589/96,

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario.

2. Il titolo vincola ad importare dallo Stato in questione.

3. Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le domande ricevibili entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.

Dette notifiche devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC.

5. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri devono notificarlo alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 4.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti dei titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

Articolo 5

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Lomé, firmata il 15 dicembre 1989.

Articolo 6

1. Anteriormente al quinto giorno di ciascun mese, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione ACP nel corso del mese precedente.

2. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere effettuate in conformità dell'allegato II.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1636/95 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, modificado (DO nº L 256 de 7. 9. 1987, p. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. Nr. L 256 vom 7. 9. 1987, S. 1).

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, modifié (JO nº L 256 du 7. 9. 1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Conselho, alterado (JO nº L 256 de 7. 9. 1987, p. 1).

HUOM: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1).

ALLEGATO II

Titoli relativi ai prodotti ACP

[Regolamento (CE) n. 589/96]

(in tonnellate)

Codice NC	Codice	In provenienza da					
		Madagascar	Botswana	Swaziland	Kenia	Zimbabwe	Namibia
		370	391	393	346	382	389
— 0102 90 05							
— 0102 90 21, 0102 90 29							
— 0102 90 41 a 0102 90 79							
— 0201 10 00, 0201 20 20							
— 0201 20 30							
— 0201 20 50							
— 0201 20 90							
— 0201 30, 0206 10 95							
— 0202 10, 0202 20 10							
— 0202 20 30							
— 0202 20 50							
— 0202 20 90							
— 0202 30 10							
— 0202 30 50							
— 0202 30 90, 0206 29 91							
— 0210 20 10							
— 0210 20 90, 0210 90 41							
— 0210 90 90							
— 1602 50 10, 1602 90 61							

REGOLAMENTO (CE) N. 590/96 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1996****recante deroga al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12 e l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2739/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine;

considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 prevede che i titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni suine sono rilasciati il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, purché nel frattempo non siano state adottate dalla Commissione misure particolari; che nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996 si porranno dei problemi amministrativi ed

è quindi necessario rinviare il termine per il rilascio dei titoli al mercoledì 10 aprile 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli ivi contemplati, chiesti nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996, sono rilasciati mercoledì 10 aprile 1996, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure particolari previste dall'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 591/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾,

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

2. L'aggiudicazione riguarda il frumento duro destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è aperta fino al 23 maggio 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento duro, una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

considerando che è necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna in corso; che occorre quindi limitare la validità dei titoli di esportazione al 31 maggio 1996;

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino al 31 maggio 1996.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione

delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 519/96]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1 Numerazione dei concorrenti	2 Quantità in tonnellate	3	
		A	B
		Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex: — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15
- 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 592/96 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 398/96⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione e ridurre il rischio di presentazione di domande a scopi speculativi e di perturbazioni e ridurre il rischio di presentazione di domande a scopi speculativi e di perturbazioni del regime per quanto riguarda i formaggi, è necessario ridurre la validità dei titoli di esportazione fissata all'articolo 4 di tale regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/95, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

- a) alla fine del secondo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1996, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 593/96 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1996

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 1996 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 417/96 per la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 417/96 della Commissione, del 7 marzo 1996, che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 417/96 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia e dell'Ungheria, nonché i prodotti trasformati originari della Polonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti trasformati devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 417/96 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari della Polonia;
- b) lo 47,993 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria;
- c) lo 13,622 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 594/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁶⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹⁰⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie del Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 320/96 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 595/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁶⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹⁰⁾;

considerando che per le rose a fiore grande originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 423/96 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie del Marocco che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 19.⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 596/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che rettifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica di Ungheria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 193/96⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 584/92, modificato dal regolamento (CE) n. 193/96, è stato commesso un errore nella parte C dell'allegato; che occorre quindi rettificare quest'ultimo regolamento con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 584/92 il testo della parte «C — Prodotti originari dell'Ungheria» è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 2. 2. 1996, pag. 7.

ALLEGATO

«C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

1. Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bocskai, Ban, Delicaci cheese "Moson", Delicaci cheese "Pelso", Goya, Hamshaped cheese, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany	1 200	1 300	1 400

2. Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bocskai, Ban, Delicaci cheese "Moson", Delicaci cheese "Pelso", Goya, Hamshaped cheese, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany	250*

REGOLAMENTO (CE) N. 597/96 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 548/96 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 548/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 548/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 548/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 30. 3. 1996, pag. 4.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	7,77	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	10,65	0,65
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	10,65	0,65
	di qualità media	23,27	13,27
	di bassa qualità	29,13	19,13
1002 00 00	Segala	43,97	33,97
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	43,97	33,97
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	43,97	33,97
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	61,14	51,14
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	61,14	51,14
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	43,97	33,97

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 27. 3. 1996 all'1. 4. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	142,02	149,35	144,20	120,04	188,33 ⁽¹⁾	152,13 ⁽²⁾
Premio sul Golfo (ecu/t)	43,43	23,47	22,75	14,93	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

⁽²⁾ Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,74 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 24,03 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

REGOLAMENTO (CE) N. 598/96 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 20	052	83,6	0805 30 20	052	67,1	
	060	80,2		204	88,8	
	064	59,6		220	74,0	
	066	41,7		388	93,1	
	068	62,3		400	83,1	
	204	98,6		512	54,8	
	208	44,0		520	66,5	
	212	46,9		524	100,8	
	624	163,2		528	100,2	
	999	75,6		600	71,5	
0707 00 15	052	104,3	0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	624	75,7	
	053	156,2		999	79,6	
	060	61,0		052	64,0	
	066	53,8		064	78,6	
	068	69,1		388	105,2	
	204	144,3		400	75,0	
	624	87,1		404	71,5	
	999	96,5		416	72,7	
	0709 10 10	220		334,0	508	124,6
		999		334,0	512	74,9
0709 90 75	052	104,3	524	80,4		
	204	77,5	528	70,8		
	412	54,2	624	86,5		
	624	183,9	728	107,3		
	999	105,0	800	78,0		
	0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19	052	47,8	0808 20 37	804	109,8
204		44,4	999		85,7	
208		58,0	039		90,4	
212		43,7	052		86,2	
220		53,3	064		72,5	
388		40,5	388		80,1	
400		40,9	400		93,3	
436		41,6	512		64,3	
448		27,4	528		69,4	
600		46,6	624		79,0	
624		58,7	728		115,4	
999		45,7	800		55,8	
			804		112,9	
			999		83,6	

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 599/96 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 484/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 484/96 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	0,90	0207 25 10 000	04	8,00
0105 11 19 000	01	0,90	0207 25 90 000	04	8,00
0105 11 91 000	01	0,90	0207 14 20 900	05	6,00
0105 11 99 000	01	0,90	0207 14 60 900	05	6,00
		ECU/100 kg	0207 14 70 190	05	6,00
0207 12 10 900	02	27,00	0207 14 70 290	05	6,00
	03	7,00	0207 27 10 990	05	8,00
0207 12 90 190	02	30,00	0207 27 60 000	04	6,50
	03	7,00	0207 27 70 000	04	6,50

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, del Kazachstan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, dell'Ucraina, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1996

che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia

(96/252/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

(2) Nella fase successiva del procedimento è stato stabilito che era necessario adottare misure antidumping definitive per eliminare le pratiche di dumping causa del pregiudizio. Le risultanze e le conclusioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 584/96⁽⁷⁾ del Consiglio.

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

(3) Dopo essere stati informati delle conclusioni suddette, l'esportatore croato e i tre esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno offerto impegni a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2318/95⁽⁵⁾ la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia. Con il regolamento (CE) n. 149/96⁽⁶⁾, il Consiglio

(4) Dopo un esame accurato e in considerazione delle caratteristiche specifiche delle importazioni in questione, la Commissione ha concluso che gli impegni offerti avrebbero eliminato il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e che nella fattispecie rappresentavano un rimedio appropriato. Inoltre, poiché l'esportatore croato e gli esportatori thailandesi interessati hanno accettato di presentare alla Commissione informazioni periodiche e particolareggiate sulle vendite e

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

poiché le esportazioni da tali paesi sono state fatte attraverso un numero limitato di acquirenti nella Comunità, è stato concluso che la Commissione poteva efficacemente controllare l'adempimento dell'impegno.

- (5) In tali circostanze la Commissione ha considerato che gli impegni offerti sono accettabili e che l'inchiesta nei confronti degli esportatori in questione poteva essere chiusa senza l'imposizione di dazi antidumping definitivi.
- (6) I produttori e gli esportatori interessati sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si proponeva l'istituzione di misure antidumping definite e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, in caso di revoca dell'impegno oppure qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, la Commissione, in considerazione degli interessi della Comunità e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può imporre immediatamente dazi provvisori in base ai risultati e alle conclusioni dell'inchiesta esposti nel regolamento (CE) n. 584/96. Successivamente il Consiglio può imporre dazi definitivi in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta.
- (7) Nella consultazione del comitato consultivo sull'accettazione degli impegni offerti sono state fatte alcune obiezioni. Pertanto, in conformità dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e ha presentato al tempo stesso la proposta di chiudere l'inchiesta con l'accettazione degli impegni. Poiché il Consiglio, in conformità dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 suddetti, non ha deciso altrimenti, la Commissione è autorizzata ad adottare la presente decisione.
- (8) L'industria comunitaria interessata è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni e non ha fatto obiezioni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società:

- a) Croazia:
— Zeljezara Sisak, Zagreb;
- b) Thailandia:
— Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn,
— Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn,
— TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok,

nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Croazia e della Thailandia e classificati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90.

L'accettazione degli impegni ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 584/96.

Articolo 2

L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1, è chiusa nei confronti delle società citate nello stesso articolo.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente